

Civile Sent. Sez. 5 Num. 8553 Anno 2016

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

Data pubblicazione: 29/04/2016

SENTENZA

sul ricorso 7876-2009 proposto da:

MOBILIARE & IMMOBILIARE FIORENTINA SRL in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo
studio dell'avvocato RAFFAELLA DIANA DI TARSIA DI
BELMONTE, che lo rappresenta e difende, atto di
costituzione in giudizio allegato alla memoria;

- **ricorrente** -

contro

COMUNE DI CORCIANO in persona del Sindaco in carica,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA
8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI,

2016

1055

rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO STAFFICCI giusta delega a margine;

ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI CONCESSIONARIA RISCOSSIONE COMUNE DI CORCIANO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell'avvocato SIMONE TABLO', rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO CARDOSI giusta delega a margine;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 140/2007 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA, depositata il 06/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l'Avvocato DI TARSIA DI BELMONTE che si riporta agli atti;

uditi per il controricorrente gli Avvocati STAFFICCI e CARDOSI che hanno chiesto il rigetto del 1° motivo, inammissibile il 2° motivo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del giudizio.

La Mobiliare e Immobiliare Fiorentina srl propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 140/3/07 del 6 febbraio 2008 con la quale la commissione tributaria regionale di Perugia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittime - in quanto adeguatamente motivate, ed emesse nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art.12 d.lgs. 504/92 - le ingiunzioni per la riscossione coattiva notificate dal Comune di Corciano, tramite il concessionario ICA srl, per Ici e sanzioni da '95 a '00.

Resistono con controricorso il Comune di Corciano ed ICA srl.

Mobiliare e Immobiliare Fiorentina srl ed ICA hanno depositato memoria ex art.378 cod.proc.civ..

Motivi della decisione.

§ 1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione opposta da ICA srl.

Il ricorso, infatti, risulta essere stato consegnato all'ufficiale giudiziario, per la notificazione a mezzo posta, il 23 marzo 2009 e, dunque, nel rispetto del termine 'lungo' di un anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza CTR impugnata (6 febbraio 2008). A nulla rileva, in proposito, la posteriorità della data di ricezione del ricorso ad opera delle controparti, stante il noto principio di scissione soggettiva degli effetti, rispetto al notificante ed al destinatario, della notificazione a mezzo posta (C.Cost.n.477/02; art.149 cod.proc.civ.).

Sempre in via preliminare, va invece accolta l'eccezione opposta da ICA, in sede di discussione, circa la inammissibilità della costituzione del nuovo difensore (e del relativo espletamento di attività difensiva) della Mobiliare e Immobiliare Fiorentina srl (avv.Raffaella Diana di Tarsia di Belmonte), mediante procura speciale rilasciata dall'amministratore e legale rappresentante - non già con atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art.83 cod.proc.civ. nella versione vigente *ratione temporis* - bensì direttamente in calce alla memoria ex art.378 cod.proc.civ..

Si è in proposito osservato, con riguardo a giudizio introdotto anteriormente alla l.69/09 modificativa dell'art.83 cit., che: *"nel giudizio di cassazione, la procura speciale può essere rilasciata a margine o in calce solo del ricorso o del controricorso trattandosi degli unici atti indicati, con riferimento al giudizio di legittimità, dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., sicché, ove non sia rilasciata in occasione di tali atti, il conferimento deve avvenire, ai sensi del secondo comma del citato articolo, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza"*



impugnata, senza che ad una diversa conclusione possa pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore” (Cass. n. 13329 del 30/06/2015).

§ 2. Con il *primo motivo* di ricorso si lamenta - ex art.360, 1[^] co. n. 5 cod.proc.civ. - insufficiente motivazione della sentenza CTR impugnata; per non avere quest'ultima adeguatamente motivato le ragioni per le quali si doveva ritenere che le ingiunzioni Ici opposte recassero congrua motivazione della pretesa tributaria, nonostante che le stesse contenessero un importo diverso da quello liquidato dal Comune negli avvisi di accertamento presupposti.

La doglianza è infondata, dal momento che la CTR ha indicato - con motivazione certamente succinta, ma non per questo insufficiente in rapporto alla natura delle questioni controverse - le ragioni del proprio convincimento in ordine alla adeguata motivazione delle ingiunzioni di pagamento. Ragioni indicate nel fatto che queste ultime non costituivano i primi atti impositivi, essendo infatti intervenute a seguito *“di atti impositivi la cui legittimità è stata riconosciuta da pronunce della CTP, della CTR nonché della suprema corte di cassazione”*.

Così argomentando, la CTR ha individuato in maniera sufficiente, univoca ed immediatamente percepibile il proprio ragionamento in ordine al fatto che, nelle ingiunzioni in questione, il requisito della motivazione dovesse ritenersi soddisfatto in virtù della riferibilità delle medesime ad atti impositivi pregressi; della cui legittimità non poteva più discutersi nel presente procedimento, in quanto già definitivamente acclarata (fatto incontrovertito di causa) in diversa sede. Si tratta di ragionamento del tutto congruo anche allo scopo di dare contezza della motivazione in ordine alla divergenza di importo qui lamentata; essendo parimenti pacifico in causa che tale divergenza tra atto impositivo ed ingiunzioni dovesse trovare agevole giustificazione vuoi nell'applicazione degli accessori *medio tempore* maturati; vuoi nell'applicazione frazionata di imposta e sanzioni (due terzi) sugli avvisi di liquidazione opposti in sede contenziosa.

§ 3.1 Con il *secondo motivo* di ricorso si deduce - ex art.360, 1[^] co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla motivazione degli atti impositivi (art.3 l.241/90; art.7 co.3 l.212/00; art. 12 co.3 d.P.R. 602/73); per non avere la commissione tributaria regionale rilevato la nullità delle ingiunzioni opposte, in quanto recanti un importo diverso da quello risultante dagli avvisi di liquidazione, e prive di qualsiasi indicazione sul criterio di calcolo adottato. Né tale carenza motivazionale poteva essere supplita dal Comune nel corso del giudizio.

§ 3.2 Il motivo è infondato.

Premesso che devono essere applicati anche alla riscossione mediante ingiunzione, (della quale il Comune si sia avvalso ex articolo 52, sesto comma, d.lgs. 446/97



vigente *ratione temporis*) i criteri elaborati con riguardo alla riscossione mediante ruolo e notificazione delle cartelle di pagamento, va fatta qui applicazione di consolidati principi (correttamente recepiti dalla CTR), basati, da un lato, sulla generale obbligatorietà della motivazione dell'atto dell'amministrazione finanziaria e del concessionario e, dall'altro, sulla diversa modulazione dell'onere motivazionale così sancito, a seconda che si verta di primo atto impositivo, ovvero di atto consequenziale ad una pretesa tributaria già esplicitata, e dunque nota al contribuente.

Si è in proposito affermato che: - la cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile; tale obbligo derivando dai principi di carattere generale prescritti, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la specifica materia tributaria, dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 (SU 11722/10; Cass. 26330/09 ed altre); - ove la cartella non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo; e contenere, quindi, tutti gli elementi indispensabili per porre il contribuente in condizione di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione; - qualora invece la cartella esattoriale sia stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, essa non può venire annullata per vizi di motivazione quand'anche non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto; sempre che quest'ultimo risulti conosciuto dal contribuente che l'abbia autonomamente impugnato (Cass. 21177/14).

Ciò premesso, va osservato come proprio l'adattamento di tali principi alla peculiarità della presente fattispecie deponga per il rigetto della censura; atteso che, nella specie, le ingiunzioni di cui si assume la carenza motivazionale, lungi dal costituire il primo atto impositivo, hanno fatto pacificamente seguito ad avvisi di accertamento ormai intangibili anche nella loro adeguata portata esplicativa della pretesa tributaria sostanziale. Il che vale sia per quegli avvisi che, stando alle risultanze del presente giudizio, non vennero opposti (anni '99 e 2000), sia per quegli avvisi che vennero opposti in sede contenziosa, trovando poi ivi conferma di legittimità (anni dal '95 al' 98). Per tutte le annate, gli avvisi di accertamento e liquidazione risultavano specificamente indicati nelle ingiunzioni (v.ric., pag.7).

Non si è, pertanto, nella situazione in cui il contribuente apprende, per la prima volta con l'ingiunzione, dei presupposti fondanti la pretesa tributaria; vero essendo,



al contrario, che le ingiunzioni in oggetto richiamavano avvisi di liquidazione noti alla società contribuente e, anzi, da questa in più casi opposti in giudizio.

D'altra parte, risulta dall' indicazione dei motivi di opposizione contenuta nella sentenza impugnata che il fondamento delle ingiunzioni in esame venne immediatamente percepito dalla società intimata, che ne fece oggetto *ab initio* di puntuale motivo di contestazione giudiziale.

Ricorre pertanto l'ulteriore principio secondo cui, vista la funzionalità dell'obbligo motivazionale alla preservazione in capo al contribuente del diritto di difesa e di contraddittorio sul fondamento della pretesa fiscale, la cartella esattoriale non può considerarsi invalida allorquando, pur limitandosi ad indicare gli estremi dell'atto presupposto già noto al contribuente stesso, venga impugnata da quest'ultimo il quale dimostri, proprio per averli puntualmente contestati, di avere piena conoscenza dei presupposti della pretesa medesima (Cass.2373/13 ed altre). Ipotesi nella quale non può verificarsi, in concreto, alcuna lesione del diritto di difesa.

Va ancora precisato che la società contribuente aveva qui tutti i mezzi per individuare le ragioni della divergenza di ammontare tra l'avviso di accertamento e liquidazione da un lato, e le ingiunzioni opposte dall'altro; trattandosi all'evidenza, vuoi di maggiorazioni per accessori, vuoi di somme inferiori al dovuto perché rispondenti alla riscossione frazionata (due terzi) in pendenza di contenzioso giudiziale.

§ 4.1 Con il *terzo motivo* di ricorso si lamenta - ex art.360, 1^a co. n. 5 cod.proc.civ. - insufficiente motivazione sul fatto decisivo e controverso della intervenuta decadenza del Comune dal potere di notificare le ingiunzioni di pagamento impuginate, ai sensi dell'articolo 12 d.lgs. 504/92.

§ 4.2 Nemmeno questa doglianza - concernente la decadenza dell'amministrazione comunale non già dall'avviso di accertamento o di liquidazione, bensì dalla notificazione delle ingiunzioni di riscossione - può trovare accoglimento.

Essa risulta anzi finanche inammissibile là dove, da un lato, non individua esattamente il nucleo motivazionale recepito dalla CTR in ordine al motivo di gravame concernente la decadenza dell'amministrazione comunale; riferibile, pur nella laconicità della sentenza, alla applicabilità nella specie dell'articolo 12 d.lgs. 504/92 in rapporto alla decorrenza del termine in esso previsto dalla definitività degli avvisi di accertamento (soluzione recepita dall'art.1 co.163 l.296/06). Definitività considerata sia per l'ipotesi di mancata impugnazione, sia per quella di impugnazione dei medesimi; nel qual caso, la decadenza è stata (comunque esattamente) esclusa, avendo riguardo alla data di pubblicazione delle sentenze CTP-CTR-S.C. comportanti



la definitività degli avvisi di accertamento opposti (come chiaramente menzionato in sentenza).

Per altro verso, la doglianza risulta inammissibile anche perché censura la sentenza della CTR sul piano dell'applicazione normativa e della violazione di legge; il che, però, avrebbe imposto la formulazione di un motivo specificamente incentrato ex art.360, 1^a co. n. 3 cod.proc.civ., non già sulla asserita carenza motivazionale. Il che si riflette altresì sulla inammissibilità del quesito di diritto, o 'momento di sintesi', formulato a pag.23 del ricorso, anch'esso basato su una pretesa insufficienza motivazionale a fronte di una doglianza sostanzialmente qualificabile in termini di (asserita) violazione o falsa applicazione normativa.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione a favore di entrambe le parti controricorrenti.

Pqm

La Corte

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, a favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 1.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 23 marzo 2016. / /